



COMUNE DI BAREGGIO
Provincia di Milano

ORDINANZA

DEL SINDACO

N. 6 del 4 febbraio 2015

OGGETTO:

DIVIETO DI FAR USO NELLA GIORNATA DI SABATO 21 FEBBRAIO 2015, DI BOMBOLETTE CONTENENTI SCHIUMA DA BARBA E DI QUALSIASI ALTRO OGGETTO, AL FINE DI ARRECARE DISTURBO E DANNI A PERSONE E COSE

**SOGGETTI DESTINATARI:
ALLA CITTADINANZA**



COMUNE DI BAREGGIO
Provincia di Milano

IL SINDACO

Considerato che in occasione del Carnevale sono diffusi giochi e scherzi consistenti nello spruzzare prodotti schiumogeni (es. schiuma da barba) ovvero lanciare uova, farina, talco ed altre sostanze nocive o irritanti, con coinvolgimento di passanti, veicoli in transito e imbrattamento di beni pubblici e privati;

Ritenuto che tali atti possano talvolta superare l'ambito dei normali giochi e scherzi e invece annoverarsi tra quelle azioni tendenti esclusivamente ad arrecare disturbo e danno a persone e cose;

Considerato che alcuni dei comportamenti sopra descritti potrebbero innescare anche episodi di violenza, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;

Ravvisata la necessità di dover reprimere tale fenomeno al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini e di tutelare la loro incolumità;

Visti:

- l'art 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2008;
- la Legge n. 689/81;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;
- gli artt. 1 e 57 del Regio Decreto n. 773/31 (T.U.L.P.S.);
- gli artt. 81, 82 e 151 del Regio Decreto n. 635/40 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.);
- l'art. 15, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e successive modificazioni;
- lo Statuto del Comune di Bareggio;
- l'art. 98 del vigente Regolamento di Polizia Urbana che recita testualmente: "1) È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano. 2) È comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza



COMUNE DI BAREGGIO
Provincia di Milano

qualsiasi manufatto pubblico. 3) Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso. 4) Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario. 5) Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti”;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 146 del 19.11.2008;

Considerato che, copia del presente atto è stata preventivamente trasmessa al Prefetto di Milano ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ORDINA

nella giornata di **SABATO 21 FEBBRAIO 2015**, su tutto il territorio Comunale, in aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico, **è vietato** maneggiare e far uso di bombolette spray contenenti schiuma da barba o altre sostanze nocive o irritanti, di manganelli o clave di plastica modificati e di porre in essere giochi e/o scherzi consistenti nel lanciare uova, farina, talco o qualunque altro oggetto o materiale, al fine di arrecare disturbo alle persone o di imbrattare e danneggiare i beni pubblici o privati

DISPONE

- fatte salve le diverse disposizioni di Legge, i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00.= a € 500,00.= di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981 n. 689;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 2, e art. 20, comma 3, della Legge n. 689/81, verrà disposto il sequestro delle “cose che servirono e furono destinate a commettere la violazione”;
- la Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento;



COMUNE DI BAREGGIO
Provincia di Milano

- la presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bareggio;
- di dare idonea pubblicità al presente provvedimento mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune;
- ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981, l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco, al quale i trasgressori, nei tempi e modi di legge, potranno inoltrare scritti difensivi;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni (Legge n. 1034 del 6/12/1971) ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Bareggio, 04 febbraio 2015



IL SINDACO
Giuseppe Lonati